

a.morosi

Da: Per conto di: dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it <posta-certificata@telecompost.it>
Inviato: mercoledì 28 agosto 2019 15:49
A: comunesaronno@secmail.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA; COMUNE DI SARONNO, OSSERVAZIONI AL RAPPORTO PRELIMINARE DI PROPOSTA DI VARIANTE SOTTOPOSTA A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS.
Allegati: postacert.eml (198 KB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@telecompost.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 28/08/2019 alle ore 15:49:01 (+0200) il messaggio

"COMUNE DI SARONNO, OSSERVAZIONI AL RAPPORTO PRELIMINARE DI PROPOSTA DI VARIANTE SOTTOPOSTA A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS." è stato inviato da "dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it" indirizzato a:

comunesaronno@secmail.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 4631C3F4-1139-C899-8907-2726A2C761DB@telecompost.it

Class. 6.3

Fascicolo 2019.4.43.50

Spettabile
Autorità Competente
Autorità Procedente
per la VAS

COMUNE DI SARONNO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
21047 SARONNO (VA)
Email: comunesaronno@secmail.it

e. p.c.

ATS INSUBRIA - SEDE TERRITORIALE DI
VARESE
Email: protocollo@pec.ats-insubria.it

Oggetto : Comune di Saronno, osservazioni al Rapporto preliminare di proposta di variante sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VAS.

In relazione alle Vs comunicazioni prot. n.0022354 del 4 luglio 2019 e n.0024369 del 23 luglio 2019 con cui, al fine di consentire l'espressione dei pareri di competenza, si rendeva noto che il Rapporto Preliminare, integrato in alcune sue parti rispetto a quello proposto con nota prot. n.19359 del giorno 11 giugno 2019, era reso disponibile per la consultazione nel sito regionale SIVAS e nel sito web del Comune di Saronno e si convocava la Conferenza di Verifica Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - VAS in data 4 settembre e.a., si espongono di seguito le osservazioni formulate da personale tecnico di questo Dipartimento.

Premessa

E' stata visionata la documentazione messa a disposizione sul sito web comunale, e in particolare il materiale di lavoro per agevolare la comparazione.

Si rimanda alla nota protocollo arpa_mi.2019.0113090 del 11 luglio 2019 per le osservazioni puntuali e generali in essa contenute e ritenute ancora valide anche in seguito alla presa visione della documentazione integrativa.

Valutazioni tecniche

Facendo riferimento ai contenuti di cui all'articolo 3 delle norme del PdR si evidenzia che le norme statali (per quanto di maggior rilievo il D.M. 2 aprile 1968) dettano prescrizioni e parametri per l'urbanizzazione e l'attività edilizia cui devono attenersi gli enti locali nell'esercitare le loro funzioni di governo del territorio (adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, anche attuativi, e delle relative norme tecniche). In particolare i Comuni non possono emanare norme e procedere alla formazione e revisione degli strumenti urbanistici in violazione del D.M. 2 aprile 1968 ed ogni previsione regolamentare in contrasto coi limiti minimi dal D.M. medesimo stabiliti è illegittima e va annullata, o comunque, effettuata la sua automatica sostituzione con le clausole legali dettate dalla fonte sovraordinata (Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5759; vedi anche Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 354).

Tuttavia in primo luogo è ammesso che norme regionali e comunali possano prevedere prescrizioni e parametri più rigidi (es. minori altezze, maggiori distanze, minori indici di fabbricabilità - cfr. Cons. Stato, sez. VI, 27 gennaio 2003, n. 419), ancorchè non più permissivi delle norme statali.

Inoltre, facendo riferimento all'articolo 5 della norma al PdR, è peraltro riconosciuto agli enti locali il potere:

- di derogare al D.M. suddetto in alcuni speciali casi di adozione di piani particolareggiati, piani di lottizzazione, piani di recupero con la funzione di determinare l'ordinato assetto di un certo territorio comunale (T.A.R. Lombardia-Brescia, sez. I, 30 agosto 2007, n. 832);

- di cercare, qualora sia dimostrata l'impossibilità di raggiungere la quantità minima di spazi a standard su aree idonee, gli spazi stessi nelle immediate adiacenze, oppure su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici.

In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo (art. 2-bis, comma 1-ter, D.P.R. 380 del 2001).

Per quanto riguarda il neo introdotto articolo 2bis in merito alle modalità di intervento nelle aree destinate all'esercizio delle attività agricole, si appunta che a livello regionale si promuove la demolizione degli edifici incongrui all'ordito agrario con l'eventuale "slittamento" dei diritti edificatori da individuare all'interno del TUC per quegli edifici in regola con le autorizzazioni edilizie ed ambientali, pertanto non abusive (D.g.r. 18 novembre 2016 - n. X/5832), al fine di evitare la compromissione dell'ordito agrario nella sua funzione conducibile ed ecosistemica.

In relazione alla modifica dell'articolo 37 ovvero l'ambito di applicazione dell'edilizia commerciale, si osserva che la legislazione di riferimento per le grandi strutture di vendita è costituita, per gli aspetti fondamentali, dal decreto legislativo n. 114 del 1998 ma anche dalla legge regionale n. 6 del 2010.

La Deliberazione del Consiglio Regionale 12 novembre 2013 n. X/187 "Nuove linee guida per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale" rappresenta l'atto di indirizzo generale per lo sviluppo del settore del commercio in Lombardia.

Nel PGT vigente era preclusa la realizzazione delle grandi strutture di vendita, ora permesse "nel

tessuto urbano consolidato non soggetto a specifica disciplina e nel tessuto di prima espansione storica solo se compresi in Programmi Integrati di Intervento". Si ricorda che l'articolo 87 di cui al Titolo VI Capo I L.R. 12/05, cui si fa riferimento nelle NtA del PdR rimandano alla valutazione d'impatto ambientale nei casi previsti dalla vigente legislazione statale e regionale per specifiche tipologie di programmi integrati di intervento.

Inoltre si ritiene necessario che, in fase di previsione urbanistica attuativa, si sottoponga il progetto, anche qualora conforme al PGT, ad una verifica di assoggettabilità alla VAS per la valutazione di impatto viabilistico eventualmente correlato alla realizzazione di un centro commerciale, anche in forma aggregata. La possibilità di insediare le grandi strutture di vendita nel tessuto consolidato non era infatti contemplata nel PGT vigente e pertanto tali previsioni insediative non sono state sottoposte a VAS.

In merito alla possibilità di interventi edilizi nelle fasce di rispetto di pertinenza stradale (articolo 12 NtA del PdS) si ricorda che la materia è normata dal D.P.R. 495/1992 agli articoli 26 e 28 rispettivamente fuori dai centri abitati e nei centri abitati.

Per quanto riguarda il previsto sistema infrastrutturale per la mobilità, si ricorda che lo stesso deve essere recepito nel PGT ma sottoposto a specifica valutazione con la predisposizione del PGU. Si evidenzia che questa Agenzia ha partecipato con osservazioni di competenza alle fasi di consultazione, presentazione e adozione dell'aggiornamento del PGU, pur tuttavia non risulta agli atti di questo Dipartimento l'eventuale approvazione del Piano stesso. Si rileva inoltre che le proposte progettuali contenute nel Documento degli scenari di Piano e relativo R.A. differiscono rispetto ai progetti dei sistemi infrastrutturali del PdS in variante al PGT.

Conclusioni

Si rimanda all'Autorità Competente la decisione in merito all'assoggettabilità alla VAS della variante ovvero alla sua esclusione. Si auspica che l'Amministrazione prenda in considerazione le osservazioni fatte da questo Dipartimento e ponga in atto tutte le misure previste dalla normativa vigente in materia ambientale ed edilizia per contenere l'aumento delle pressioni sulle matrici ambientali.

Il Responsabile del procedimento

Dott. Marco Mombelli

Il Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Arianna Castiglioni

Verificato: Dott. Camillo Foschini

Visto: Il Direttore del Dipartimento, Dott. Adriano Cati

a.morosi

Da: Per conto di: dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it <posta-certificata@telecompost.it>
Inviato: giovedì 11 luglio 2019 15:24
A: comunesaronno@secmail.it
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: COMUNE DI SARONNO, OSSERVAZIONI AL RAPPORTO PRELIMINARE DI PROPOSTA DI VARIANTE SOTTOPOSTA A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS.
Allegati: postacert.eml (211 KB); daticert.xml
Firmato da: posta-certificata@telecompost.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 11/07/2019 alle ore 15:24:04 (+0200) il messaggio

"COMUNE DI SARONNO, OSSERVAZIONI AL RAPPORTO PRELIMINARE DI PROPOSTA DI VARIANTE SOTTOPOSTA A VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS." è stato inviato da "dipartimentocomo.arpa@pec.regione.lombardia.it" indirizzato a:

comunesaronno@secmail.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 5BA700EB-BD9F-C613-F5AF-1F7C58233BD8@telecompost.it

Class. 6.3

Fascicolo 2019.4.43.50

Spettabile
Autorità Competente
autorità Procedente
per la VAS

COMUNE DI SARONNO
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
21047 SARONNO (VA)
Email: comunesaronno@secmail.it

e, p.c.

ATS INSUBRIA - SEDE TERRITORIALE DI
VARESE
Email: protocollo@pec.ats-insubria.it

Oggetto: Comune di Saronno, osservazioni al Rapporto preliminare di proposta di variante sottoposta a verifica di assoggettabilità alla VAS.

In relazione alla Vs comunicazione prot. 19352 del 11 giugno 2019 con cui, al fine di consentire l'espressione dei pareri di competenza, si rendeva noto che il Rapporto Preliminare era disponibile per la consultazione nel sito regionale SIVAS e nel sito web del Comune di Saronno e si convocava la Conferenza di Verifica Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica - VAS ai sensi dell'art. 4 comma 2-bis della L.R.12/05 e s.m.i., si espongono di seguito le osservazioni formulate da personale tecnico di questo Dipartimento.

Premesse

Il rapporto preliminare si riferisce alla variante del Piano delle Regole e Piano dei Servizi cui l'Amministrazione comunale di Saronno intende dar corso.

La proposta di variante urbanistica si configura in modifica al PGT vigente per:

- un riordino della normativa locale in adeguamento alle disposizioni sopravvenute in materia di definizione dei parametri urbanistico/edilizi; l'aggiornamento delle categorie d'uso e delle modalità di intervento per le varie funzioni sul territorio;

- aggiornamento delle singole schede d'ambito;
- integrazioni varie alla normativa del Piano dei Servizi con attenzione alle attività ricadenti in Ambiti di Trasformazione, Piani Attuativi e definizione delle categorie funzionali;
- dismissione di un paio di attrezzature pubbliche che hanno trovato localizzazione altrove;
- correzione di qualche piccolo errore grafico contenute nella cartografia degli elaborati grafici.

Valutazioni tecniche

Osservazioni puntuali

Il Comune di Saronno con questa variante adegua il perimetro PLIS "Parco del Lura" inserendo nello stesso un'area per Attrezzatura Pubblica in via Don Volpi; si ipotizza che la ridefinizione dei confini del Parco sia quella adottata da parte dell'assemblea dei sindaci dei Comuni consorziati, quale revisione del Piano Particolareggiato di Attuazione per cui, come in questo caso, le riduzioni sono generalmente compensate da ampliamenti superiori alle riduzioni previste.

Per quanto riguarda l'aggiornamento grafico di pozzo dismesso di via Amendola e quello via Miola, consistente di fatto con l'eliminazione dalla tavola dei vincoli delle perimetrazioni delle aree di rispetto e tutela assoluta dei pozzi non più emunti, si rimanda alle specifiche dettate dalla Provincia di Varese che prevedono, caso di estinzione della concessione e successiva inattività, ai sensi dell'art. 39 comma 3 del Regolamento Regionale n. 2 del 24/03/2006, l'obbligatoria chiusura dei pozzi di emungimento di acque sotterranee. I titolari della Concessione devono comunicare alla Provincia l'avvenuta cessazione dell'utilizzo mediante modulistica specifica.

Nel caso in cui l'ufficio istruttore ritenga di non dover imporre il ripristino dello stato dei luoghi, sono prescritte misure idonee ad impedire l'inquinamento della falda e a garantire il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, ripristinando, ove necessario, le originarie condizioni di separazione delle falde.

Nel R.P. è stata riportata un estratto della carta riportante la "delimitazione delle aree allagabili".

Si ricorda che la Giunta regionale ha recentemente approvato "Disposizioni concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza" (delibera n. 6738 del 19 giugno 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 25, Serie Ordinaria, del 21 giugno 2017) che contengono, tra l'altro:

- la normativa definitiva da applicare alle aree allagabili individuate dal PGRA;
- indicazioni relative alla verifica e eventuale aggiornamento dei Piani di Governo del Territorio (PGT);
- le indicazioni relative alla verifica ed eventuale aggiornamento dei Piani di Emergenza Comunali (PEC).

I Comuni sono obbligati ad applicare da subito la normativa approvata sulle aree allagabili, così come rappresentate nelle mappe di pericolosità e rischio del PGRA, pubblicate sul Geoportale della Lombardia (servizio di mappa Direttiva Alluvioni - revisione 2015).

Si specifica inoltre che, entro le aree R4 - rischio molto elevato – il Comune è tenuto a effettuare una valutazione più dettagliata delle condizioni di pericolosità e rischio locali e a trasmettere tale valutazione a Regione Lombardia o a verificare quella già svolta in passato e, ove necessario, aggiornarla sulla base dei nuovi dati (portate, livelli, topografia) utilizzati per la mappatura delle aree allagabili del PGRA. Per i corsi d'acqua del reticolo idrico principale, entro le aree R4 - rischio molto elevato -, nelle more dell'adeguamento del PGT, possono svolgere valutazioni preliminari della pericolosità e del rischio, oppure applicare le norme riguardanti le aree P3/H e P2/M (fasce A e B) oppure richiedere che gli interventi edilizi siano supportati da uno studio di compatibilità idraulica. Non viene introdotto un obbligo da parte dei Comuni di aggiornare immediatamente i propri strumenti urbanistici. Tuttavia, l'adeguamento dello strumento urbanistico dovrà essere completato entro e non oltre i termini stabiliti dall'art. 5 della l.r. n. 31 del 2014 sul consumo di suolo.

Osservazioni generali

In questa fase di revisione del Piano, si reputa conveniente, da parte di questo Dipartimento, fornire indicazioni di carattere tecnico normativo di cui l'Amministrazione potrà avvalersi per le scelte e le realizzazioni progettuali a garanzia del rispetto della sostenibilità ambientale.

Si rammenta all'Amministrazione comunale che con la pubblicazione sul BURL in data 27 novembre 2017 è entrato in vigore il Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica. Tale regolamento, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 4/2016, art. 7, ha definito gli ambiti territoriali di applicazione (suddivisione del territorio regionale in aree a differente criticità idraulica) e previsto una serie di adempimenti per i Comuni e per chi realizza interventi che ricadono nell'ambito di applicazione del principio di invarianza idraulica; in particolare i Comuni devono adeguare il regolamento edilizio al r.r. entro 6 mesi (28 maggio 2018), decorsi i quali i Comuni sono comunque tenuti ad applicare il r.r. (art. 6). Il R.R. (art. 14) prevede la redazione dello studio comunale di gestione del rischio idraulico, che insieme con il documento semplificato del rischio idraulico comunale, da redigere entro 9 mesi (28 agosto 2018), saranno da allegare alla componente geologica del PGT, quali studi di supporto. L'adeguamento del PGT alla L.R. 12/2005 e al R.R. sarà da prevedersi nei tempi di cui all'art. 5, comma 3, della L.R. 31/2014 per il PdS ovvero per lo Studio geologico come detto sopra.

Si segnala che è stata proposta dalla Giunta Regionale, inizialmente di sei mesi con DGR n. XI/128 per le istanze di permesso di costruire, segnalazione certificata inizio attività o comunicazione di inizio lavori asseverata relativamente agli interventi riconducibili all'art. 3, comma 2 lettere b) e c) del Regolamento regionale 7/2017, nonché lettera a) limitatamente ai soli ampliamenti, e con DELIBERAZIONE n. XI / 1314/2019, una prevista disapplicazione temporanea, del Regolamento regionale 7/2017 sino al 31 dicembre 2019, per gli interventi di cui all'art. 3, lettere d) ed f) del D.P.R. 380/2001. Non viene pertanto prorogata la data di applicazione del Regolamento regionale 7/2017 per gli interventi di nuova costruzione (riconducibili all'art. 3, comma 2 lettera a) e per le infrastrutture stradali, autostradali, loro pertinenze e parcheggi, per i quali il regolamento stesso si applica a partire dal 28 maggio 2018.

Richiamato il punto 3 dell'ALLEGATO A del Regolamento Regionale 29 marzo 2019 - n. 6, ed in particolare le competenze di ATO in sede di VAS, è opportuno che le previsioni di espansione urbanistica siano coerenti con l'esistente quadro infrastrutturale e che, in caso di nuove espansioni, venga assicurata la realizzazione delle infrastrutture necessarie per una corretta gestione del servizio idrico integrato."

In questa sede si raccomanda inoltre di recepire, eventualmente anche nel Regolamento edilizio comunale, i contenuti del DDUO n.2456 del 8/03/2017 (BURL n.12 del 20/03/2017), con cui sono state integrate e riapprovate le disposizioni regionali che disciplinano l'efficienza e la certificazione energetica degli edifici, in sostituzione del precedente DDUO n.176 del 12 gennaio 2017 (BURL SO n.4 del 24/01/2017).

Si rinvia alla Legge Regionale n. 31/2015, volta ad incrementare il risparmio energetico e a ridurre l'inquinamento luminoso mediante l'efficientamento e l'ammodernamento degli impianti di illuminazione esterna, per cui sono attribuite al Comune le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme.

L'art. 3 della Legge definisce l'ambito di applicazione della stessa, ovvero tutti i nuovi impianti d'illuminazione esterna dovranno essere progettati e realizzati in modo tale da garantire attraverso l'applicazione di requisiti di prestazione energetica, che verranno definiti da apposito regolamento da emanarsi a cura della Giunta regionale, i requisiti relativi alla sicurezza fotobiologica, la non alterazione del ritmo circadiano, il rispetto delle esigenze di tutela della biodiversità e i diversi equilibri biologici, soprattutto in aree adiacenti a siti di particolare rilevanza naturalistica quale SIC, ZPS e Parchi (comma 7).

Nei casi in cui il territorio comunale sia interessato da aree con situazioni di superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione ovvero oggetto di analisi di rischio, di cui all'art. 242 comma 3 e seguenti del D.l.vo 152/06 e s.m.i., il Comune dovrà iscrivere il sito, nel certificato di destinazione urbanistica, nella cartografia e nel Piano delle regole del P.G.T., come indicato dall'allegato 1 punto 3 della D.g.r. 10/03/2010 n. 8/11348 (Linee guida in materia di bonifica di siti contaminati), nei seguenti casi:

- a) in riferimento alle procedure di caratterizzazione e/o analisi di rischio su aree potenzialmente contaminate, con concentrazioni comprese tra le CSC (concentrazioni soglia di contaminazione) e le CSR (concentrazione soglia di rischio);
- b) a seguito del raggiungimento degli obiettivi di bonifica approvati nel progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente.

L'iscrizione nei certificati urbanistici dovrà indicare:

- la natura del vincolo posto;
- le eventuali limitazioni d'uso delle matrici ambientali coinvolti;
- le modalità di fruizione del sito.

Nel caso in cui il provvedimento di approvazione dell'analisi di rischio, prescriva lo svolgimento di un piano di monitoraggio ambientale del sito, il Comune provvede a formalizzare nel Piano delle regole, le caratteristiche tecnico-esecutive e la tempistica del monitoraggio prescritto.

Il Comune provvede alla cancellazione dell'iscrizione nei certificati urbanistici della situazione di monitoraggio, a seguito della presentazione da parte del soggetto obbligato/interessato, della relazione tecnica riassuntiva del monitoraggio svolto, che confermi che le concentrazioni dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle CSR (concentrazione soglia di rischio).

Nel caso di interventi di messa in sicurezza permanente l'iscrizione nei certificati urbanistici dovrà prevedere il controllo, almeno decennale dell'efficacia dell'opera di «capping»;

Qualora intervenga una modifica della destinazione d'uso, o una modifica dell'utilizzo del suolo, indipendentemente dal cambio della destinazione d'uso, in un area oggetto di analisi di rischio già approvata, il soggetto obbligato/interessato, trasmette agli Enti interessati, una nuova analisi di rischio sito-specifica relativa alla nuova configurazione dell'area unitamente a copia dell'atto di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento di trasformazione territoriale, ai fini dell'attivazione di un nuovo iter procedimentale. Nel caso in cui la modifica dell'utilizzo dei suoli comporti interventi di natura edilizia, unitamente al documento di analisi di rischio, il soggetto obbligato/interessato trasmette agli Enti di controllo, copia del permesso di costruzione o D.I.A. o altro atto rilasciato dal comune comprovante l'approvazione dell'opera costruttiva.

Qualora l'opera di trasformazione territoriale è oggetto di accordi di programma o di programmi urbanistici di recupero, l'analisi di Rischio è trasmessa unitamente al planivolumetrico definitivo dell'opera.

Inoltre anche nell'Allegato 1 punto 4.1) della D.g.r. del 31 maggio 2016 – n. X/5248, viene indicato genericamente che, nell'ambito del procedimento di bonifica, il Comune, a seguito dell'accertamento del superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), deve procedere ad indicare lo stato di potenziale contaminazione, nel P.G.T., e ad aggiornare lo stesso a seguito della situazione di superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), ovvero dello stato di sito contaminato e a seguito dell'approvazione del progetto operativo di bonifica (P.O.B.). L'Amministrazione comunale provvederà a seguito della conclusione degli interventi di bonifica ad aggiornare il P.G.T. indicando nello stesso gli obiettivi di bonifica raggiunti.

Si coglie l'occasione per informare che a partire dal giorno 22 agosto 2017 è entrato in vigore il nuovo Regolamento relativo alla gestione delle terre e rocce da scavo (DPR n.120 del 13/06/2017 pubblicato sulla G.U. 183 del 07/08/2017), conseguentemente, a partire da tale data, non potranno più essere inoltrate ad ARPA le dichiarazioni di cui all'art. 41 Bis Legge 98/2013.

I produttori delle terre dovranno invece provvedere ad inviare, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle opere di scavo, al Comune di produzione delle terre (che ha l'onere della verifica) e ad ARPA, il nuovo modulo previsto dal Regolamento indicato, che per i cantieri non VIA o AIA (o VIA o AIA ma con quantità di terre prodotte inferiore a 6000 mc) è quello riportato a pagina 16 della Gazzetta Ufficiale.

Al termine delle operazioni di scavo dovrà essere inviata, sia al Comune del luogo di produzione che

al Comune del luogo di destino e ad ARPA, la dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui al modulo DAU. Tale modulo deve essere inviato agli Enti indicati assolutamente entro la data di validità indicata nella dichiarazione iniziale (tempi previsti per utilizzo).

Per quanto concerne il trasporto delle terre i produttori sono tenuti a compilare il documento di trasporto.

Conclusioni

Si rimanda all'Autorità Competente la decisione in merito all'assoggettabilità alla VAS della variante ovvero alla sua esclusione. Si raccomanda di porre in atto tutte le misure previste dalla normativa vigente in materia ambientale ed edilizia per contenere l'aumento delle pressioni sulle matrici ambientali.

Il Direttore
Dott. Adriano Cati

Il Responsabile dell'istruttoria: Dtt.ssa Arianna Castiglioni

Verificato: Dott. Camillo Foschini

Visto: Il Direttore del Dipartimento, Dott. Adriano Cati